

Determinazione n. 63/96**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DEGLI ENTI
A CUI LO STATO CONTRIBUISCE IN VIA ORDINARIA**

nell'adunanza del 29 novembre 1996;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 17 ottobre 1961, con il quale l'Accademia Nazionale dei Lincei è stata sottoposta al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995, nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Italo Ricci e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, sulla base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi - corredati con le relazioni degli organi amministrativi e di revisione - della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perchè ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi 1990, 1991, 1992, 1993, 1994 e 1995 - corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione - dell'Accademia Nazionale dei Lincei, l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Ricci

IL PRESIDENTE

f.to Coltelli

IL DIRIGENTE SUPERIORE

f.to Roberto Serra

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'ACCADEMIA NAZIONALE DEI LINCEI PER GLI ESERCIZI DAL 1990 AL 1995

SOMMARIO

1. - Premessa. – 2. - Generalità. – 3. - Il quadro normativo. – 4. - Il nuovo statuto dell'Accademia. – 5. - Gli organi accademici. – 6. - Il personale. – 7. - L'attività istituzionale. – 8. - Le delibere di bilancio e le relative pronunce ministeriali. – 9. - I risultati complessivi della gestione. – 10. - Il rendiconto finanziario: *a)* Le entrate. – 11. - Il rendiconto finanziario: *b)* Le uscite. – 12. - La situazione amministrativa. – 13. - Il conto economico. – 14. - La situazione patrimoniale. – 15. - Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1. - Premessa.

La gestione finanziaria dell'Accademia Nazionale dei Lincei ha formato oggetto di relazioni al Parlamento fino all'esercizio 1989 ¹.

Con la presente relazione la Corte riferisce, a norma dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259, e dell'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, i risultati del controllo eseguito sulle gestioni finanziarie dal 1990 al 1995.

¹ - Esercizi 1983 - 1989, Atti Parlamentari, x Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV, n. 168, nonchè precedenti ivi richiamati.

2. - Generalità

2.1.- Si rammenta che l'Accademia Nazionale dei Lincei venne fondata a Roma nel 1603, con fini di studio in tutte le scienze della natura, "da indagarsi con libera osservazione sperimentale, di là da ogni vincolo di tradizione e autorità".

Riconosciuta e dichiarata corpo morale autonomo con regio decreto 26 luglio 1883, n. 1577, nel 1939 venne fusa con l'Accademia d'Italia, e fu quindi ricostituita con decreto legislativo luogotenenziale 28 settembre 1944, n. 363.

Dopo essere stata a lungo retta dallo statuto approvato con regio decreto 15 gennaio 1920, n. 95, e successive modificazioni, l'Accademia è ora disciplinata dal suo nuovo statuto, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, n. 422, a cui è seguito un regolamento di attuazione, deliberato dall'Assemblea delle Classi Riunite il 14 febbraio 1987.

Si precisa che l'Accademia è compresa fra gli enti a cui si applicano tanto la legge 20 marzo 1975, n. 70 - che l'ha inclusa nella categoria degli "enti culturali e di promozione artistica" - quanto gli atti che dalla medesima legge sono derivati in materia di ordinamento amministrativo-contabile (decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696), ed in materia di trattamento economico e giuridico del personale (decreti del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali di categoria).

3. - Il quadro normativo

3.1. - Si rammenta che se inizialmente l'Accademia è stata compresa fra gli enti a cui si applicavano le disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1980, n. 123 - ponente norme per l'erogazione di contributi statali ad enti culturali - il Governo non ha ritenuto di includere la stessa nella tabella di cui al decreto del Presidente della repubblica 16 dicembre 1987, n. 574, il quale aveva proceduto ad una revisione delle istituzioni destinatarie dei contributi di cui alla citata legge n. 123/1980. D'altro lato, dapprima la legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988) ha incluso il contributo in favore dell'Accademia fra i finanziamenti a valere sul fondo speciale di parte corrente (milioni 3.500 per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990), e poi la legge 27 ottobre 1988, n. 466 ha disposto la concessione all'Accademia di un contributo ordinario annuo a carico del bilancio dello Stato di milioni 3.500, da rideterminarsi a partire dal 1991 con la procedura prevista dalla legge 22 dicembre 1984, n. 887 (art. 19, 14° comma), poi abrogata e sostituita dalla legge 23 agosto 1988, n. 362 (art. 11).

Nel corso degli esercizi in esame il contributo ordinario statale in favore dell'Accademia è stato il seguente:

- 1990: milioni 3.500 (legge 27.12.1989, n. 407 - legge finanziaria 1990);
- 1991: milioni 4.500 (legge 29.12.1990, n. 405 - legge finanziaria 1991);
- 1992: milioni 5.000 (legge 31.12.1991, n. 415 - legge finanziaria 1992);
- 1993: milioni 5.500 (legge 23.12.1992, n. 500 - legge finanziaria 1993);
- 1994: milioni 6.000 (legge 24.12.1993, n. 538 - legge finanziaria 1994);
- 1995: milioni 6.300 (legge 23.12.1994, n. 725 - legge finanziaria 1995).

3.2. - Degli altri provvedimenti normativi riguardanti l'Accademia, si ritiene di far menzione dei seguenti.

- Con legge 20 maggio 1985, n. 222, è stato disposto che a decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'8 per mille dell'imposta sulle persone fisiche sia destinata, sulla base di scelte dei contribuenti, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario, ovvero a scopi di carattere religioso, a diretta gestione della Chiesa Cattolica (art. 47).

La stessa legge precisa altresì che dette somme siano utilizzate dallo Stato ai fini di interventi straordinari per la fame nel mondo, calamità naturali, assistenza ai rifugiati, nonchè per la "conservazione dei beni culturali" (art. 48).

In applicazione di tali disposizione nel dicembre 1994 l'Ente ha ricevuto un contributo straordinario di miliardi 4, nell'ambito della ripartizione di detta quota IRPEF, da utilizzarsi per gli scopi indicati nella richiesta di contributo a suo tempo dall'Ente presentata.

- La legge 6 marzo 1996, n. 120 (con la quale è stato convertito il decreto-legge 16 gennaio 1996, n. 15) ha autorizzato la spesa di complessivi miliardi 94,8, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali, "ai fini della realizzazione di urgenti interventi di restauro, conservazione e valorizzazione", fra cui sono precisati gli interventi di risistemazione della biblioteca e della villa Farnesina dell'Accademia nazionale dei Lincei.

Di detta disposizione legislativa è stata fatta menzione nella presente relazione sulla base dell'importanza dalla stessa rivestita al fine del mantenimento del patrimonio dell'Accademia, anche se il detto contributo straordinario perverrà all'ente negli esercizi a venire.

3.3. - Per quanto concerne l'applicazione del disposto dell'art. 20 del Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si fa presente che l'Accademia ha comunicato di aver provveduto alla fine dell'anno 1995, alla costituzione di un "Nucleo di valutazione", al quale sono stati affidati i compiti previsti dal citato art. 20 ²; in ordine al livello di operatività del detto Nucleo, la Corte si riserva di riferire nella prossima relazione.

² - Risposta istruttoria fornita con lettera n. 6/96, del 29 dicembre 1995.

4. - Il nuovo statuto dell'Accademia.

4.1. - Si rammenta che nel 1986 ha visto la luce il nuovo testo statutario, che è stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1986, n. 422, cui è seguito il regolamento di attuazione, deliberato dall'Assemblea delle Classi Riunite il 14 febbraio 1987.

Per ogni particolare riguardo al contenuto del nuovo ordinamento statutario, non può che rinviarsi alla precedente relazione ³, e dello stesso nella presente sede si ritiene di rammentare solo taluni tratti.

L'Accademia è definita "istituzione di alta cultura, con sede in Roma", che "ai sensi dell'art. 33 della Costituzione si dà i propri ordinamenti e assolve i compiti istituzionali nell'osservanza delle leggi dello Stato e nei limiti da queste stabiliti" (art. 1). "Essa ha lo scopo di promuovere, coordinare, integrare e diffondere le conoscenze scientifiche nelle loro più elevate esposizioni, nel quadro dell'unità e universalità della cultura".

Ai fini del perseguimento del rammentato scopo, "l'Accademia tiene assemblee e adunanze delle Classi Riunite e delle singole classi ⁴; organizza congressi, conferenze, convegni e seminari nazionali e internazionali; partecipa con i propri soci ad analoghe manifestazioni italiane e straniere; promuove e realizza attività e missioni di ricerca; conferisce premi e borse di studio; pubblica i resoconti delle proprie tornate e le note e memorie in esse presentate, nonchè gli atti dei congressi, convegni e seminari e di altre iniziative da essa promosse".

E' altresì disposto che l'Accademia "fornisce - su richiesta ed anche di sua iniziativa - pareri ai pubblici poteri nei campi di propria competenza; eventualmente formula proposte" e "svolge, nella continuità della sua tradizione, ogni altra attività utile allo scopo". Per l'estensione delle proprie finalità è disposto che l'Accademia "può accogliere lasciti, donazioni, e istituire fondazioni" (art. 2).

4.2. - Sono organi dell'Accademia: il Presidente ed il Vice-presidente; l'Amministratore e l'Amministratore aggiunto; il Consiglio di Presidenza; l'Assemblea delle Classi riunite; l'Assemblea di ciascuna Classe; il Collegio dei revisori dei conti. Sono invece organi di ciascuna delle due Classi il Segretario ed il Segretario aggiunto, i quali vanno a comporre il consiglio di Presidenza insieme al Presidente, al suo vice, all'Amministratore e all'Amministratore aggiunto.

³ - Relazione cit., pag. 18 e segg.

⁴ - Si rammenta che l'Accademia si compone di due classi, di cui l'una delle Scienze Fisiche, matematiche e Naturali e l'altra delle Scienze Morali, Storiche e Filologiche, ripartite in Categorie.

Si ritiene rammentare la precisazione che tale assetto non ha avuto sostanziali variazioni rispetto al precedente, e conserva le peculiarità che lo hanno sempre distinto da quello proprio della generalità degli enti pubblici ⁵.

4.3. - Tutte le cariche accademiche sono elettive ed affidate a soci, tranne due posti su cinque del Collegio dei revisori, per i quali è disposta la nomina di dirigenti dei Ministeri del Tesoro e per i Beni Culturali.

La durata della generalità delle cariche è fissata in tre anni, mentre fanno eccezione i Segretari e loro aggiunti che sono nominati per quattro anni.

Si nota che la durata della carica non è riferita al Collegio dei revisori ma ai singoli componenti dell'Organo collegiale di controllo, per cui si verifica normalmente un parziale rinnovo dello stesso, con possibili riflessi negativi sulla migliore funzionalità del detto Collegio.

4.4. - Per quanto riguarda il riparto delle competenze fra i vari organi accademici, esso trova disciplina nel nuovo statuto e nel testo regolamentare di attuazione:

- l'Assemblea delle Classi Riunite delibera il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché i programmi annuali di attività scientifica; elegge il Presidente, il Vice-presidente e le ulteriori principali cariche accademiche;
- il Consiglio di Presidenza adotta le deliberazioni relative al governo dell'Accademia e ne cura l'Amministrazione;
- il Presidente rappresenta l'Accademia, convoca e presiede l'Assemblea, le Classi Riunite ed il Consiglio di Presidenza, adotta i provvedimenti attribuiti alla sua competenza ed in caso di necessità ed urgenza provvede, salva ratifica del Consiglio nella sua prima riunione;
- l'Amministratore cura l'amministrazione dell'Accademia conformemente alle delibere del Consiglio in materia; cura la predisposizione del bilancio di previsione, delle sue variazioni e del conto consuntivo;
- le Assemblee di classe hanno essenzialmente competenze relative alla propria attività scientifica ed al proprio corpo sociale, nonché provvedono all'elezione nel proprio seno di tre revisori dei conti;
- il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro amministrativo e contabile sulla gestione dell'Accademia, verificandone la legittimità e la regolarità, nonché l'osservanza delle disposizioni statutarie.

⁵ - Si cfr. precedente relazione cit., pag. 19.

4.5. - Anche se la Corte nella precedente relazione ha denunciato la mancanza di disposizioni statutarie che regolino i poteri di vigilanza della competente Amministrazione, e soprattutto gli adempimenti dell'Ente ai fini dell'esercizio del detto controllo ⁶, nessuna modifica in tal senso è stata disposta al testo statutario, onde detta mancanza normativa è rimasta negli stessi termini.

Del resto attualmente solo ricorrendo a principi di carattere generale, e riconducendo a sistema le diverse disposizioni che attribuiscono poteri alla Pubblica Amministrazione, può dirsi che spetti al Ministero per i beni culturali e ambientali l'esercizio della vigilanza sull'Ente.

La Corte deve pertanto rinnovare la denuncia di detta carenza normativa rammentando a fondamento della dichiarata necessità di apposita regolazione normativa del controllo, l'intento di "modulare la disciplina del rapporto in funzione della peculiarità dell'Ente, che, quale istituzione di alta cultura, ha nella Costituzione la garanzia della propria autonomia".

⁶ - Si cfr. citata relazione, pag. 21.

5. - Gli organi accademici

5.1. - Premesso che il nuovo statuto non ha apportato modifiche alla composizione degli organi accademici, si precisa che l'elezione del Presidente, del Vice-presidente, dell'Accademico Amministratore e dell'Accademico Amministratore aggiunto, per il triennio giugno 1991 - giugno 1994, è stata effettuata dalle Classi Riunite il 13 giugno 1991; le nomine dei primi due, nelle persone del Prof. Giorgio Salvini e del prof. Sabatino Moscati, sono state approvate con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 9 luglio 1991.

Alle elezioni delle medesime cariche, per il triennio giugno 1994 - 1997, le Classi Riunite hanno provveduto nell'assemblea del 15 giugno 1994, a cui è seguito per le nomine del Presidente nella persona del prof. Sabatino Moscati, e del Vice-presidente nella persona del prof. Giorgio Salvini, il decreto approvativo del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 25 luglio 1994.

A seguito della scomparsa dell'Accademico Amministratore, l'Assemblea delle Classi Riunite ha provveduto ad una nuova elezione il 13 maggio 1995.

L'Assemblea della Classe di Scienze fisiche ha provveduto all'elezione del Segretario e del Segretario aggiunto il 15 giugno 1990 ed il 15 giugno 1994, per i quadrienni giugno 1990 - giugno 1994 e giugno 1994 - giugno 1998. Altrettanto l'Assemblea della Classe di Scienze morali nelle stesse date ha provveduto all'elezione del proprio Segretario e Segretario aggiunto per i medesimi quadrienni⁷.

Riguardo al collegio dei revisori dei conti, la nomina dei suoi membri è avvenuta puntualmente alla scadenza del mandato triennale di ciascuno degli stessi, per cui detto organo è ritualmente in carica⁸.

5.2. - Il nuovo statuto ha mantenuto il principio della gratuità delle cariche dell'Accademia, con le seguenti eccezioni.

E' stabilito che ai soci che intervengano alle sedute delle Classi o delle Categorie di appartenenza sia attribuito un gettone giornaliero che in atto è ancora nella misura di Lire 40.000 lorde stabilita nel 1989; allo stesso si aggiunge l'indennità di trasferta di Lire 55.800 lorde, di cui al decreto del Ministro del Tesoro 11 aprile 1985, il rimborso delle spese di viaggio, una indennità supplementare pari al 5% del costo del biglietto aereo, od al 10% del costo del

⁷ - Le notizie per la redazione del presente paragrafo sono state fornite dall'Ente con lettera n. 1132/96, del 19 luglio 1996 (punto 3).

⁸ - chiarimenti istruttori forniti dall'Accademia con lettera n. 1132/96 cit., punto 4.